

**REGOLAMENTO (CE) N. 2387/96 DELLA COMMISSIONE**

del 16 dicembre 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 666/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le misure speciali previste dal regolamento (CE) n. 447/96 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione euromediterraneo firmato con la Tunisia il 17 luglio 1995; che tale accordo non è stato ancora ratificato da tutti gli Stati membri e, di conseguenza, entrerà in vigore solo più tardi; che, stando così le cose, è necessario provvedere all'applicazione del regime interinale nel corso della campagna 1996/1997 modificando alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 666/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1480/96 <sup>(3)</sup>; che l'attuale situazione dell'approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva e i suoi prevedibili sviluppi permettono di smaltire la quantità prevista senza rischi di turbative del mercato, secondo

lo stesso ritmo e le stesse condizioni della campagna precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 666/96 la data del «31 ottobre 1996» è sostituita dal «31 ottobre 1997».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 13. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 20.